



COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

CORSO LUIGI RAZZA, 2

Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA

ALLEGATO "A"
alla deliberazione di
Consiglio comunale
n. 24 del 28 giugno 2019

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

- ART. 15 D.L. 34/2019 -

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Articolo 3 – <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	4
Articolo 4 – <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.</i>	4
Articolo 5 – <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i>	4
Articolo 6 – <i>Disposizioni finali</i>	5

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 30 aprile 2019, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica, da parte del Comune o del Concessionario della riscossione, delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune o al Concessionario p.t. (attualmente SO.G.E.T. SPA), la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **02/09/2019** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune o Concessionario mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro comunque il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Comune o il Concessionario p.t. (attualmente SO.G.E.T. SPA) entro 30 giorni dall'acquisizione della richiesta di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 2, comunica ai debitori l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto della stessa. Qualora l'istanza di adesione venga accolta, il Comune o il Concessionario comunica, sempre entro lo stesso termine anzidetto, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro il 31/10/2019;
 - b) versamento in 6 rate di pari importo con scadenze:
 - 1° rata 31/10/2019
 - 2° rata 31/12/2019
 - 3° rata 31/03/2020
 - 4° rata 30/09/2020
 - 5° rata 31/03/2021
 - 6° rata 30/09/2021
 - c) versamento in 10 rate di pari importo con scadenze
 - 1° rata 31/10/2019

2° rata 31/12/2019
3° rata 28/02/2020
4° rata 31/05/2020
5° rata 31/07/2020
6° rata 30/11/2020
7° rata 28/02/2021
8° rata 31/05/2021
9° rata 31/07/2021
10° rata 30/09/2021

d) versamento in 24 rate di pari importo con scadenze

1° rata 31/10/2019
2° rata 30/11/2019
3° rata 31/12/2019
4° rata 31/01/2020
5° rata 28/02/2020
6° rata 31/03/2020
7° rata 30/04/2020
8° rata 31/05/2020
9° rata 30/06/2020
10° rata 31/07/2020
11° rata 31/08/2020
12° rata 30/09/2020
13° rata 31/10/2020
14° rata 30/11/2020
15° rata 31/12/2020
16° rata 31/01/2021
17° rata 28/02/2021
18° rata 31/03/2021
19° rata 30/04/2021
20° rata 31/05/2021
21° rata 30/06/2021
22° rata 31/07/2021
23° rata 31/08/2021
24° rata 30/09/2021

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi al tasso legale annuo vigente all'accoglimento della domanda.

4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
6. Il tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme non produce la decadenza prevista dal comma precedente qualora intervenga nel termine di cinque giorni dalla naturale scadenza come sopra definita.

7. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 le entrate comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.
8. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche uno solo dei debiti inclusi nelle ingiunzioni di pagamento, qualora riferite a più annualità.
10. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 3 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario p.t. (attualmente SO.G.E.T. SPA), le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti entro gennaio 2019. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 5 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune o il Concessionario p.t. (attualmente SO.G.E.T. SPA), relativamente ai debiti definibili, sino alla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 6 – Disposizioni finali

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti la specifica materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Presente regolamento acquisisce immediata efficacia dall'approvazione da parte dell'organo consiliare.